



Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE DELL'ESU DI VENEZIA

### Indice generale

Art. 1. Albo delle Associazioni studentesche .....	2
Art. 2. Associazioni studentesche.....	2
Art. 3. Cooperative studentesche aventi finalità culturali, sociali, ricreative, costituite senza fini di lucro.....	2
Art. 4. Gruppi studenteschi .....	2
Art. 5. Associazioni culturali.....	3
Art. 6. Riconoscimento e iscrizione all'Albo.....	3
Art. 7. Revoca del riconoscimento e cancellazione dall' Albo .....	3
Art. 8. Pubblicità.....	4

## **Art. 1. Albo delle Associazioni studentesche**

L'ESU di Venezia istituisce l'Albo delle Associazioni studentesche.

L'iscrizione all'Albo consente di beneficiare e usufruire di tutti i servizi, risorse e contributi previsti per il sostegno dell'associazionismo studentesco universitario.

Possono essere iscritte all'Albo tutte le Associazioni previste agli artt. 2, 3, 4, 5.

L'Albo è sottoposto ogni due anni a revisione con decorrenza dalla data della delibera di istituzione.

Ogni Associazione, per non incorrere nella cancellazione, dovrà comunicare, entro i termini indicati dalla Struttura dell'Azienda preposta alla conservazione ed all'aggiornamento dell'Albo, la volontà di restare iscritta all'Albo delle Associazioni studentesche dell'ESU di Venezia.

L'Albo è inoltre aggiornato su istanza di riconoscimento da parte di nuove Associazioni od in seguito a provvedimenti di cancellazione.

## **Art. 2. Associazioni studentesche**

Sono considerate Associazioni studentesche le Associazioni di studenti iscritti agli Atenei di Venezia (Ca' Foscari, luav, Conservatorio, Accademia di Belle Arti) costituite al fine di svolgere, a favore degli studenti universitari e senza finalità di lucro, attività di carattere ricreativo, formativo, culturale, sportivo, di sostegno alla didattica e di organizzazione e gestione di spazi per lo studio.

Al fine del riconoscimento le Associazioni studentesche dovranno, al momento della domanda di iscrizione all'albo, dimostrare:

- a) di avere almeno quindici soci studenti regolarmente iscritti;
- b) di essere Associazioni fondate da studenti degli Atenei di Venezia.

## **Art. 3. Cooperative studentesche aventi finalità culturali, sociali, ricreative, costituite senza fini di lucro.**

Sono considerate Cooperative studentesche le Cooperative che hanno carattere prevalentemente mutualistico, costituite senza fini di lucro, e che svolgono attività rivolte principalmente agli studenti iscritti agli Atenei di Venezia (Ca' Foscari, luav, Conservatorio, Accademia di Belle Arti), avvalendosi del lavoro dei propri soci-studenti; la maggioranza dei loro amministratori deve essere costituita da studenti iscritti agli Atenei di Venezia.

## **Art. 4. Gruppi studenteschi**

Possono essere ammessi all'Albo anche i Gruppi composti da almeno quindici studenti degli Atenei di Venezia (Ca' Foscari, luav, Conservatorio, Accademia di Belle Arti), iscritti non oltre il terzo anno fuori corso, ad uno dei corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale, corsi di dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, master universitari dei rispettivi Atenei.

Gli studenti firmatari non possono appartenere contemporaneamente ad altri Gruppi o ad altre Associazioni.

La costituzione del Gruppo avviene mediante raccolta di firme e successivo invio dell'elenco, corredato dalla copia di un valido documento di identità di ciascun firmatario, all'Ufficio preposto ai rapporti con le Associazioni.

Lo studente primo firmatario sarà responsabile del Gruppo e dell'iniziativa o delle iniziative da questo presentate. In caso di impedimento o assenza subentra, in qualità di responsabile, lo studente secondo firmatario.

Il Gruppo è sciolto al termine dell'iniziativa perdendo conseguentemente il riconoscimento e l'iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche.

#### **Art. 5. Associazioni culturali**

Possono essere ammesse all'Albo anche associazioni culturali, senza fine di lucro, nella cui composizione sociale siano presenti almeno 15 soci studenti regolarmente iscritti e/o che abbiano svolto comprovata e documentata attività in favore e a beneficio degli studenti degli atenei veneziani da almeno tre anni. L'ammissione all'Albo delle Associazioni sarà decisa dopo parere favorevole del Direttore dell'ESU di Venezia.

#### **Art. 6. Riconoscimento e iscrizione all'Albo**

Al fine del riconoscimento e della conseguente iscrizione all'Albo delle Associazioni studentesche di cui all'art. 1, il Presidente dell'Associazione/Cooperativa, o il responsabile del Gruppo studentesco, dovrà presentare domanda di iscrizione all'Albo, indirizzata al Direttore dell'ESU di Venezia, contenente:

- a) la denominazione completa dell'Associazione/Cooperativa;
- b) l'indicazione della sede legale e di quella operativa (se diversa) o di altro recapito ;
- c) le generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali;
- d) il codice fiscale e la partiva IVA (se posseduta).

La domanda di iscrizione all'Albo deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:

- a) copia conforme dell'Atto costitutivo e dello Statuto dell'Associazione/Cooperativa;
- b) elenco degli studenti aderenti all'Associazione/Cooperativa con allegate singole schede di adesione complete di generalità.

La domanda di iscrizione all'Albo può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno; l'iscrizione è disposta con Decreto del Direttore entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, e sarà comunicata al responsabile dell'Associazione/Cooperativa entro 15 giorni successivi alla pubblicazione del Decreto.

#### **Art. 7. Revoca del riconoscimento e cancellazione dall'Albo**

Il Direttore dell'ESU di Venezia può revocare il riconoscimento dell'Associazione/Cooperativa, e la conseguente iscrizione all'Albo delle Associazioni

studentesche di cui all'art. 1, per la quale vengano meno i requisiti richiesti, ovvero in caso di attività in contrasto con disposizioni statutarie, regolamentari o legislative.

L'Associazione/Cooperativa riconosciuta viene cancellata dall'Albo e perde il riconoscimento anche nelle seguenti eventualità:

a) formale rinunzia;

b) mancato rinnovo della richiesta d'iscrizione alla scadenza del biennio;

c) condotta non conforme ai principi di correttezza o lesiva dell'onorabilità dell'ESU di Venezia.

L'Associazione/Cooperativa cancellata potrà effettuare una nuova iscrizione secondo la procedura prevista.

### **Art. 8. Pubblicità**

L'Albo delle associazioni degli studenti dell'ESU di Venezia sarà disponibile nella pagina dedicata del sito web dell'azienda.